

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4604

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato BONAFEDE

Introduzione dell’articolo 301-*bis* del codice di procedura civile, in materia di interruzione del processo nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione

Presentata il 27 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo dinanzi alla Corte di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto a interruzione in presenza degli eventi interruttivi previsti dagli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.

Sussiste, pertanto, una lacuna nella disciplina nel caso in cui il processo sia giunto alla fase del giudizio in Cassazione, dato che in tale grado, qualora sia dichiarata la morte di una delle parti del processo, questo viene solitamente proseguito senza che ne sia disposta l’interruzione.

Ciò accade sulla base del principio dell’impulso d’ufficio che si ritiene vigente nel giudizio di legittimità, per cui, nonostante la morte della parte o del difensore, si procede ugualmente a definire il giudizio. Per tale motivo la disciplina vigente è da

considerarsi dannosa in quanto, a causa della mancata interruzione, agli eredi che subentrano nella posizione sostanziale della parte processuale deceduta non è consentita un’opportuna difesa nel giudizio in Cassazione.

Tale disciplina è evidentemente lesiva dell’articolo 24 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa e che viene rispettato soltanto nella misura in cui è garantito all’erede, che subentra in tutte le vicende del *de cuius*, di far valere tutte le proprie ragioni.

La presente proposta di legge, composta da un articolo unico, prevede una modifica al codice di procedura civile, inserendo il nuovo articolo 301-*bis* con il quale si prevede l’estensione delle cause di interruzione previste dagli articoli da 299 a 305 del medesimo codice al giudizio che si svolge innanzi alla Suprema Corte di cassazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 301 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 301-bis. — (*Interruzione del processo nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione*). — Quanto disposto dagli articoli 299, 300, 301, 302, 303, 304 e 305 si applica, in quanto compatibile, nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione ».

